

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		LUCIFREDI	646, 648, 650 652, 653, 655, 656
PRESIDENTE	637, 638	MIGLIORI	654
DEGLI OCCHI	637	Votazione segreta:	
ZOBOLI	638	PRESIDENTE	656
DANTE	638		
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3057);		La seduta comincia alle 10,20.	
MAROTTA VINCENZO ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (1768)	639	DANTE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
PRESIDENTE	639, 641	Sull'ordine dei lavori.	
MARICONDA	640	PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.	
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	640	DEGLI OCCHI. Desidero ricordare all'onorevole Sottosegretario che fin dall'8 agosto 1961 è stata da me presentata una proposta di legge, che porta il numero 3269, la quale ha un notevole interesse anche sotto il profilo costituzionale e riguarda la concessione di un indulto da parte del Capo dello Stato.	
MIGLIORI	641	Ho presentato anche la proposta di legge n. 3405 per la concessione della riduzione del terzo delle pene irrogate con l'aggravante dello stato di guerra. Questa aggravante ha operato dal 1946 e, poiché siamo ora al 1962, sono passati ben sedici anni. Di guisa che quelli che sono detenuti dal 1946 hanno espiato più di tre lustri di pena. In relazione al precetto costituzionale, la data della presentazione della norma proposta può essere determinante di conseguenze confiscatrici di libertà, ove su di essa si decida, ma con un lungo indugio. Di guisa che ne deriva l'urgenza di un esame e di una decisione.	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in genere della piccola proprietà rurale. (854)	641		
PRESIDENTE	641, 642, 643, 644, 645 646, 647, 650, 651, 653, 654, 655, 656		
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	641, 642 644, 645, 649, 650, 652, 655		
PREZIOSI OLINDO	642, 643, 647, 651, 653		
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	642, 643, 644 645, 646, 647, 648, 650, 651, 653, 654		
KUNTZE	642, 644, 646 649, 650, 655, 656		
ANDREUCCI	643, 645, 646, 648, 651, 655		

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Intendo sottolineare la fondatezza del provvedimento proposto e condanno quei luoghi comuni che pretenderebbero di dimostrare il pericolo sociale di troppi provvedimenti di clemenza. Se è vero che taluni condannati hanno sommato diversi decreti di clemenza, altri non hanno mai avuto beneficio alcuno in conseguenza di discriminazioni per i titoli di reato e per le condizioni personali.

Particolarmente insisto sulla proposta che riguarda la riduzione di un terzo sulle pene irrogate con l'aggravante dello stato di guerra. Invoco, quindi, dal Governo un'illuminata presa di posizione e, se il Governo non vuole assumersi le proprie responsabilità, la Commissione vada avanti nell'esame delle proposte di legge.

ZOBOLI. Oltre alle proposte di legge di cui ha parlato l'onorevole Degli Occhi, c'è anche una mia proposta, presentata il 7 ottobre 1961, che porta il numero 3310. È una proposta di amnistia per i reati di stampa ed è stata ispirata dalla situazione abnorme in tema di pena e di graduazione, derivante dalla legge sulla stampa del febbraio 1948.

È una legge che fu emessa in un tempo in cui vi erano preoccupazioni che non credo esistano oggi. Si trattava, nel 1948, di dare un costume alla stampa, che iniziava il cammino della sua libertà, soprattutto in riferimento ai reati di diffamazione.

Come gli onorevoli colleghi sanno, per questo tipo di reato sono state stabilite, in relazione alla responsabilità obiettiva dei direttori di giornali, pene che sono equiparabili a quelle comminate per reati che suonano grave allarme sociale, come ad esempio il furto pluriaggravato e la rapina. Ci troviamo di fronte, quindi, a qualcosa che suona discrasia, che stride dal punto di vista del principio equitativo che deve presiedere alla delimitazione della pena.

Questo voto è stato del resto più volte espresso sia dall'Associazione nazionale della stampa, sia dai giornalisti in occasione dei loro congressi dedicati appunto alla situazione delicata e preoccupante riferentesi ai direttori di giornali.

Oggi si assiste addirittura al fatto sconcertante di vedere più protetto il bene della privata reputazione che non quello dell'onore nazionale, sicché è punito con pena infinitamente più alta chi diffama un privato che chi offenda la bandiera o la nazione italiana. Questa discrasia, onorevoli colleghi, deve cessare! L'augurio che mi rivolgo è che su

questo tema si ritorni ed il legislatore porti una nota di equilibrio tra i vari tipi di beni morali che devono essere tutelati dalla legge penale. Oggi si impone indubbiamente, in relazione alla situazione esistente resa più grave dal nostro *monstrum* giuridico quale è quello della responsabilità obiettiva dei direttori di giornali, un provvedimento di amnistia o di indulgenza — se a questa forma vogliamo ricorrere — che sottragga in sostanza al pericolo dell'incarcerazione persone che nella vita privata sono oneste e che non provocano lo stesso allarme sociale dei rapinatori, dei ladri o dei violatori della legge in genere.

Se non vado errato, sono state presentate analoghe proposte al Senato. Chiedo, pertanto, che vengano poste all'ordine del giorno e discusse congiuntamente alla proposta di legge che reca il n. 3310, presentata il 7 ottobre dello scorso anno.

DANTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella scorsa legislatura fui uno dei tenaci oppositori del modo in cui fu applicata l'amnistia. Allora motivai questa mia presa di posizione con il desiderio che il Ministero esaminasse e delibasse le singole pratiche perché, un po' l'esercizio professionale ed un po' gli interventi necessari in sede politica per la concessione della grazia, mi autorizzavano a temere quello che sospettavo e che oggi si manifesta come una realtà.

Esistono condannati che non hanno mai usufruito di alcun beneficio. Ho segnalato diversi casi al Ministero ma non credo che essi siano stati esaminati nello spirito di un principio che è alla base della nostra Costituzione, quello, cioè, in base alla quale la legge deve essere uguale per tutti. Il cittadino deve poter beneficiare almeno di un solo atto di clemenza, sia esso la sospensione condizionale della pena, il beneficio della grazia, o un atto che lo interessi direttamente.

Per questi motivi condivido l'opinione espressa poc'anzi dal collega Degli Occhi, il quale ha dimostrato col suo tono accorato di possedere un cuore immenso.

Per la parte che mi riguarda, sono propenso a che, in occasione del centenario dell'unità d'Italia, sia esaminata l'opportunità di concedere un atto di clemenza anche ai penitenzieri.

PRESIDENTE. L'impostazione che i colleghi hanno dato del problema mi impone l'obbligo di rivolgere al Sottosegretario la preghiera di investire del problema l'onorevole Ministro, così che si possa da qui a pochi giorni riprendere lo studio dell'argomento.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3057); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale (1768).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Codacci Pisanelli, Restivo, Sinesio, Baldelli e Cerreti Alfonso: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno è stato scelto come testo base il disegno di legge avendo i proponenti della proposta di legge dichiarato di non insistere. Si intende, quindi, che la proposta di legge verrà assorbita con la prossima approvazione del disegno di legge.

Nella scorsa seduta sono stati approvati i singoli articoli, ad eccezione di quelli contenuti nel Titolo IV, temporaneamente accantonato in quanto nella seduta del 5 aprile scorso si ravvisò la necessità della preventiva approvazione della tabella posta alla fine del disegno di legge.

Così stando le cose, dobbiamo ora passare all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del Titolo IV.

Do lettura dell'articolo 8:

TITOLO IV.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 8.

(Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale).

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

Ispettore di servizio sociale;
Dirigente superiore di servizio sociale;

Dirigente di servizio sociale;
Dirigente aggiunto di servizio sociale.
Vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

Direttore di divisione;
Direttore di sezione;
Consigliere di I classe;
Consigliere di II classe;
Consigliere di III classe;

di cui al 1° comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

ART. 9.

(Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale).

Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

ART. 10

(Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente aggiunto di servizio sociale).

I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Passiamo all'articolo 11:

ART. 11.

(Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale).

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

CAPO II.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA
DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 12.

(Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale).

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

- Assistente sociale superiore;
- Primo assistente sociale;
- Assistente sociale;
- Assistente sociale aggiunto;
- Vice assistente sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

- Segretario principale;
- Primo segretario;
- Segretario;
- Segretario aggiunto;
- Vice segretario;

di cui al primo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

ART. 13.

(Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale).

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie

del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti della autorità giudiziaria.

Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.

Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiede di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Mariconda. Ne ha facoltà.

MARICONDA. A nome del gruppo comunista, al termine della discussione di questo disegno di legge, ritengo necessario fare questa dichiarazione di voto.

Noi comprendiamo che questa legge ha la finalità di sistemare in ruolo lavoratori che hanno prestato per un lungo periodo di tempo, alcuni anche per tredici anni, un servizio in condizioni economiche particolarmente disagiate. Perciò daremo il voto favorevole. Però, dobbiamo rilevare la colpevole inerzia del Governo, per aver permesso che fosse protratta per così lungo tempo una condizione di lavoro tanto mortificante e inammissibile.

Per gli stessi motivi innanzi espressi, abbiamo accettato che anche nella prima applicazione della legge fosse richiesto per i concorrenti, il certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale. Però, anche qui rileviamo e rimproveriamo l'inerzia governativa che ha impedito l'emanazione di norme per il legittimo e regolare funzionamento di tali scuole!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che la dichiarazione dell'onorevole Mariconda attacca direttamente il Ministero di grazia e giustizia, devo aggiungere qualcosa, e cioè respingere l'accusa di inerzia! Perché, infatti, il Ministero di grazia e giu-

stizia ha presentato questo disegno di legge il 24 febbraio 1960, e sono quasi due anni, quindi, che esso si trova davanti al Parlamento. È stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato il 30 maggio 1961. È stato predisposto dal Ministero di grazia e giustizia due anni fa e, chi conosce il tempo che richiede l'iter di un disegno di legge che dev'essere concordato con altri ministeri, può facilmente rendersi conto delle ragioni più che legittime che giustificano il ritardo. D'altra parte, ripeto, il Ministero di grazia e giustizia lo ha presentato da oltre due anni!

Ringrazio comunque la Commissione per la sua approvazione in quanto si tratta di un provvedimento predisposto per una categoria veramente benemerita del nostro Paese!

MIGLIORI. A mia volta, a nome del gruppo democratico cristiano, dichiaro che noi approviamo questo disegno di legge nella convinzione di compiere da una parte un atto doveroso di giustizia e di sapienza politica e, dall'altra, nella speranza che questo provvedimento valga a sollecitare l'approvazione di proposte di legge che già si trovano davanti al Parlamento, per il riconoscimento sia delle scuole di servizio sociale sia del titolo di studio da esse rilasciato. Se qualche lacuna fino ad oggi è stata riscontrata, ciò ha riguardato la difficoltà nell'assunzione del personale. Abbiamo già detto prima che questo personale era inquadrato in modo non corrispondente alla delicatezza delle funzioni. E, questo, è dovuto al fatto che le scuole non hanno avuto ancora il riconoscimento dovuto. D'altra parte, si tratta di una attività che, veramente magnifica, è tuttavia ancora in via di definizione, perché è solo dal dopoguerra che il servizio sociale, in Italia, si è affermato!

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale (854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi ed altri: « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale ».

Il provvedimento fu già esaminato da questa Commissione in sede referente e venne poi deferito a questa Commissione in sede legislativa; si nominò un comitato ristretto, il quale ha predisposto un nuovo testo che deve oggi essere sottoposto al nostro esame.

Il relatore onorevole Guerrieri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. È mio dovere riassumere brevemente il contenuto, gli scopi e la strutturazione della proposta di legge in esame, la quale muove dalla constatazione che nelle zone montane e in quelle considerate ad economia depressa le irregolarità delle intestazioni riguardanti le proprietà rustiche rendono spesso inoperanti le agevolazioni creditizie disposte in favore della piccola proprietà rurale, e ciò per la estrema difficoltà in cui viene a trovarsi il richiedente, di fornire la prova di essere pieno ed esclusivo proprietario del fondo sul quale dovrebbe accendersi l'ipoteca a garanzia del credito. D'altro canto la regolarizzazione dei titoli, nei casi in cui è possibile, richiede una spesa che spesso supera il valore della proprietà alla quale si riferisce e non è sopportabile da piccoli proprietari. Da ciò l'opportunità di una procedura rapida ed esente da oneri fiscali, che consenta di ottenere, sulla base dello stato di fatto, il riconoscimento del diritto di proprietà.

La legge 26 agosto 1949, n. 702, dispone, come è noto, che ai fini delle volture, ove manchino gli atti di trasferimento, possono valere atti di notorietà esenti da oneri, dai quali risulti il possesso continuo del fondo, per oltre venti anni. Prendendo spunto dalla predetta legge, la proposta in esame vuole fornire al possessore uno strumento idoneo al fine di conseguire un titolo valido. D'altra parte essa lascia al proprietario contro il quale non si sia ancora maturata l'usucapione da parte del possessore, la possibilità di far valere il suo diritto, promuovendo opposizione. In tal modo nessun pregiudizio gli può derivare dalla procedura speciale introdotta dalla legge in favore del possessore.

La Commissione si è trovata concorde nel valutare l'opportunità del provvedimento legislativo, che risponde ad esigenze veramente avvertite, e la cui approvazione è divenuta anzi urgente, in quanto, oltre agli inconvenienti illustrati nella relazione che accompagna la proposta, ne è sopravvenuto un altro forse più grave, l'impossibilità cioè, in molti comprensori di bonifica montana, di addivinare alla costituzione dei consorzi tra i pro-

prietari, i cui fondi rientrano nel comprensorio, in quanto non si riesce a costituire l'indispensabile matricola dei proprietari.

La Commissione si è trovata, tuttavia, parimenti concorde nel ritenere che, fermi rimanendo l'impostazione e gli scopi della legge, se ne debba modificare in parte la formulazione, all'effetto di meglio garantire i diritti dell'eventuale proprietario che non avendo avuto la possibilità di conoscere tempestivamente la procedura iniziata dal possessore, non sia intervenuto per proporre opposizione. Il decreto, che in mancanza di opposizione viene emesso dal pretore e che costituisce titolo di proprietà, non acquista, è stato giustamente detto, l'efficacia di una sentenza che dispieghi i suoi effetti *erga omnes*, ma serve solo a salvaguardare i diritti acquistati sull'immobile dai terzi di buona fede.

Si è proceduto, pertanto, come vi è noto, alla nomina di un comitato ristretto, il quale, avvalendosi anche della collaborazione del proponente onorevole Lucifredi, ha curato la stesura di un nuovo testo che viene ora all'esame della Commissione.

Non si è mancato di tener conto altresì dei suggerimenti della Commissione agricoltura, volti a semplificare il procedimento, eliminando le limitazioni di carattere soggettivo, già previste dalla proposta di legge. Le limitazioni di carattere oggettivo appaiono invero sufficienti al fine di contenere la concreta applicazione della legge nei limiti opportuni, in relazione agli scopi che essa si prefigge.

Il comitato ristretto si è soffermato a lungo sul punto riguardante la regolarizzazione fiscale, prevista all'articolo 1. Si era pensato in un primo momento di introdurre un provvedimento preliminare, che avesse per oggetto tale regolarizzazione e che precedesse quello definitivo, riguardante il riconoscimento del diritto di priorità. Allo scopo, però, di semplificare la procedura e di ridurre al minimo le spese (sarà pur sempre necessaria l'assistenza e la rappresentanza di un procuratore legale) è prevalso il concetto di evitare il duplice provvedimento del pretore. Pertanto la regolarizzazione fiscale, coi benefici previsti dalla legge, secondo il testo formulato dal comitato ristretto, ha luogo in occasione della registrazione del decreto che accoglie la domanda di riconoscimento di proprietà o della sentenza avente il medesimo oggetto.

Dette queste poche cose, non avrei altro da aggiungere, se non la consueta esortazione, in questo caso ancora più legittima, di pervenire finalmente all'approvazione di questo

provvedimento di legge, che ha avuto un *iter* più lungo del previsto.

PREZIOSI OLINDO. Poiché anche io ho fatto parte del comitato ristretto, devo dichiarare che il testo è stato formulato in pieno accordo, sicché credo che si possa senz'altro passare alla sua approvazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo dichiara di essere favorevole all'approvazione del testo a suo tempo approvato dal Comitato ristretto ma propone alcune modifiche di carattere puramente formale agli articoli 1, 3 e 4, riservandosi di presentarli in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici siti in comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiari, nonché ai fondi rustici siti in comuni diversi, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

All'articolo 1 l'onorevole rappresentante del Governo ha presentato i seguenti due emendamenti: sostituire la parola iniziale « agevolazioni » con l'altra « disposizioni »; sostituire le parole « comuni diversi » con le altre « altri comuni ».

KUNTZE. Signor Presidente, vorrei anche io proporre un emendamento di carattere puramente formale, in quanto, pur avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, solo ora mi accorgo di un'inesattezza di forma.

Poiché l'espressione « agevolazioni » si riferisce ai trasferimenti di fondi rustici, questa dizione deve essere mantenuta anche al quinto rigo dell'articolo 1.

Quindi anche in questo caso bisogna dire: « nonché ai trasferimenti dei fondi rustici ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Desidero intervenire brevemente per fare un rilievo circa l'emendamento proposto dal Governo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

A mio parere, non si tratta di un emendamento di carattere formale, perché, quando si dice all'articolo 1 che « le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti, ecc. » ne viene di conseguenza che laddove le agevolazioni predette non si applicano si applica, tuttavia, il procedimento speciale introdotto con questo provvedimento.

In altri termini, con l'emendamento proposto il campo di applicazione della legge, indipendentemente dall'esonero di carattere fiscale, viene ad essere circoscritto. Se la Commissione è d'accordo nel volere introdurre questo criterio limitativo, allora si potrà accogliere l'emendamento proposto dal Governo che, ripeto, ha una portata sostanziale e non formale.

PRESIDENTE. Evidentemente nelle intenzioni del Governo l'emendamento proposto doveva avere un carattere puramente formale; secondo l'onorevole Relatore, ove venisse accolto l'emendamento governativo, i termini della sostanza verrebbero ad essere spostati.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Dopo la precisazione dell'onorevole relatore, non insisto nel mio emendamento. Devo dichiarare però che desideravo modificare la parola « agevolazioni » con l'altra « disposizioni » perché tutto l'insieme del provvedimento tende ad accordare particolari agevolazioni alle operazioni, ai contratti ed ai trasferimenti.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Vorrei sapere se l'onorevole proponente nell'usare l'espressione « agevolazioni » abbia o meno voluto riferirsi alle agevolazioni di carattere fiscale oppure a quelle di carattere procedurale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ritengo che il proponente abbia voluto riferirsi a tutte le agevolazioni, sia a quelle di carattere fiscale sia a quelle di carattere procedurale.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Mi sono posto questo dubbio perché, per la verità, non ho trovato nella legge alcun elemento sufficiente per trarne una risposta soddisfacente.

In altri termini, quando non si applicano le agevolazioni fiscali perché si tratta di fondi rustici diversi da quelli previsti dall'articolo 1, il possessore può o non può ricorrere a questo particolare procedimento? In ciò consiste il nocciolo del problema.

ANDREUCCI. L'emendamento proposto dal Governo contiene il concetto che le agevolazioni

fiscali vengono certamente concesse per quei fondi rustici o montani che hanno un reddito dominicale non superiore complessivamente alle 36 mila lire. Dalla relazione emerge chiaramente che lo spirito con il quale è stata presentata questa proposta di legge, nonché quello con il quale noi l'abbiamo affrontata, è di limitare non solo le agevolazioni fiscali, ma anche la procedura per ottenere le agevolazioni fiscali stesse in ordine ai trasferimenti di detti fondi.

Per cui sostanzialmente riterrei che si farebbe non soltanto qualche cosa corrispondente allo spirito della proposta Lucifredi, ma un'innovazione ancora più ampia, se al posto di « disposizioni », come propone il Governo, si mettesse « agevolazioni », estendendo anche ai fondi che non si trovano in questa situazione la procedura speciale per i trasferimenti. Perché a me sembra che questa legge, la quale pur viene a incidere in modo permanente sulla nostra legislazione, è stata fatta sostanzialmente per le particolari contingenze nelle quali attualmente ci troviamo. Situazioni future, alle quali in seguito potrebbe essere applicata questa legge, consigliano a mio avviso di accettare l'emendamento del Governo, perché il termine « disposizioni » comprende anche le agevolazioni ma esclude in maniera precisa che per i fondi che non si trovano in tali condizioni possa essere applicata questa procedura speciale. In caso diverso le modificazioni del codice civile e del codice di procedura civile diventerebbero così ampie e così ingiustificate, che il provvedimento andrebbe al di là delle stesse intenzioni del proponente, quali risultano dalla relazione che accompagna la proposta di legge.

Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

PREZIOSI OLINDO. Io ritengo che l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo rappresenti una differenziazione formale e non sostanziale. In realtà le agevolazioni previste nella proposta di legge sono limitate ai trasferimenti di fondi rustici siti in comuni classificati montani. Quindi, non vi può essere alcuna difficoltà di accettare l'una o l'altra espressione. Lo spirito della legge è di agevolare i possessori di questi particolari fondi e la parola « agevolazioni » potrebbe essere anche sostituita dalla parola « benefici », perché il campo di applicazione è limitato ai benefici e alle esenzioni fiscali, mentre le forme di procedura sono previste nell'articolo 3.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Perciò, pur dichiarando che non c'è una differenza sostanziale tra le due espressioni, io preferirei la parola « agevolazioni » adottata dal proponente, sostenuta dal relatore e che il comitato ristretto ha ritenuto di mantenere ferma.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. L'argomento addotto dall'onorevole Preziosi conferma la validità dei dubbi che ho sollevato. Infatti l'articolo 3, dove si parla di « agevolazioni della presente legge ai fini del procedimento da essa previsto », pone l'accento sul fatto che le agevolazioni sono quelle fiscali e non quelle inerenti alla struttura del procedimento al quale possono ricorrere tutti. D'altra parte mi domando se sarebbe legittima una discriminazione, per effetto della quale alcuni possono ricorrere al procedimento ed altri no. Quando si introduce un procedimento nuovo, esso deve valere per tutti; per alcuni ci può essere un'agevolazione di carattere fiscale, per altri no; ma se il procedimento viene introdotto, non possono esserci discriminazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

Perciò sono del parere che convenga lasciare il termine « agevolazioni ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi pareva che la mia proposta avesse un carattere formale e non sostanziale. Comunque mi rimetto al giudizio della Commissione. Mi pare che i dubbi sollevati dal relatore siano fondati.

KUNTZE. Se si parla di agevolazioni, ci si riferisce alla parte formale della legge; se invece si parla di disposizioni, comprendiamo tutto l'ambito della legge, sia per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sia per quanto riguarda la forma del procedimento. Sorge, quindi, questo quesito: è opportuno estendere questo procedimento a tutti i cittadini, oppure creare una situazione particolare di privilegio per alcuni cittadini nell'adire la giustizia, sia pure attraverso un procedimento più celere e meno macchinoso, lasciando agli altri le forme ordinarie? Secondo la buona tecnica legislativa, non sarei d'accordo col relatore. Mi sembra strano che si possa introdurre un procedimento nuovo nella legge, limitandolo soltanto a una categoria di cittadini. Mentre è logico e giusto che le agevolazioni fiscali siano soltanto in favore dei piccoli proprietari di queste zone depresse o delle zone montane, non si vede perché qualsiasi cittadino, pur senza godere delle agevolazioni fiscali, non possa beneficiare di questa particolare procedura, tanto più che

la legge è temporanea, perché ha valore soltanto per tre anni dalla sua entrata in vigore.

Quindi sarei d'avviso, pur non avendo preferenze particolari, che si debba lasciare la dizione adottata a ragion veduta dal comitato ristretto, proprio per quelle ragioni che il relatore ha esposto.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho proposto l'emendamento perché mi pare che da un punto di vista tecnico legislativo questa sia la formulazione più corretta. Infatti, quando all'articolo 1 si usa la espressione « agevolazioni », non si dice tutto mentre l'espressione « disposizioni » fa riferimento a tutto il contenuto della legge.

Considerato, però, che sono sorte numerose perplessità e poiché abbiamo sufficientemente chiarito i nostri punti di vista, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 1 che, dopo i vari emendamenti proposti, risulta del seguente tenore:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici siti in comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiari, nonché ai trasferimenti dei fondi rustici siti in altri comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 35 mila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

(Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti).

« Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verificano le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti né regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

(Beneficiari della legge).

« Le agevolazioni della presente legge si applicano, ai fini del procedimento da essa

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

previsto, a chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà ».

ANDREUCCI. A mio avviso, la formulazione dell'articolo 3 non è chiara. È necessario, quindi, che anche in questo articolo risulti quanto abbiamo approvato in sede di discussione dell'articolo 1. Infatti, quando nell'articolo 3 si dice che « le agevolazioni della presente legge si applicano, ai fini del procedimento da essa previsto, a chi provi di possedere, ecc. », in sostanza si afferma il principio in base al quale per ottenere il procedimento occorre trovarsi nelle precise condizioni previste dall'articolo 1.

Poiché, in sede di discussione dell'articolo, non abbiamo ritenuto necessario affermare il principio che per poter beneficiare di questo procedimento bisogna trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 1, vorrei che la formulazione dell'articolo 3 fosse altrettanto chiara.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Forse le perplessità del collega Andreucci possono essere superate con l'emendamento che mi permetto di presentare su questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2: « sostituire tutto il primo periodo fino alla parola « previsto », con il seguente: « Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge chi ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho proposto questa nuova formulazione perché l'inciso « ai fini del procedimento da essa previsto » mi sembra pleonastico.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. In questo modo, onorevole Sottosegretario, ritorniamo allo stesso punto di prima.

All'inizio dell'articolo 3 è stata usata la formulazione: « Le agevolazioni della presente legge si applicano, ai fini del procedimento da essa previsto », perché il Comitato ristretto ha inteso dire che le agevolazioni non devono ricorrere quando non abbiano un carattere strumentale ai fini del riconoscimento del diritto di proprietà. Ci si è preoccupati, in altri termini, del fatto che si potesse ricorrere a questi benefici fiscali indipendentemente da quelle che sono le finalità che la legge vuole

raggiungere. Questo punto era connesso anche con l'altra questione relativa al modo per introdurre nel procedimento le agevolazioni di carattere fiscale.

Quanto al dubbio prospettato dall'onorevole Andreucci, devo dire che esso sarebbe giusto qualora non vi fosse la ben più chiara formulazione dell'articolo 4, il quale dice precisamente che « Nei casi previsti dall'articolo 3 può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Quindi, la soluzione del quesito posto dall'onorevole Andreucci non la troviamo nell'articolo 3, in cui si parla sempre di agevolazioni, ma viceversa nell'articolo 4, in cui si introduce la procedura speciale prevista dalla legge ai fini del conseguimento del titolo.

ANDREUCCI. Per poter risolvere questo punto che sta diventando una specie di *rebus*, si dovrebbe riportare nell'articolo 2 quanto è già contenuto nell'articolo 4. Perché, altrimenti non si comprende il significato della espressione « Le agevolazioni della presente legge si applicano ai fini del procedimento da essa previsto ». Infatti, che cosa si dovrebbe intendere con il termine « agevolazioni »? Quelle di carattere fiscale o quelle di carattere procedurale?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non soltanto quelle di carattere fiscale, onorevole Andreucci, ma anche quelle di carattere procedurale e strumentale.

ANDREUCCI. Poiché qui si dice che chi non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, per poter usufruire di questo procedimento speciale, deve regolamentare i documenti e presentare l'istanza al pretore, tanto vale dirlo chiaramente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che ciò ne derivi come conseguenza. Del resto questo mi sembra lo spirito della legge.

ANDREUCCI. Se questo è lo spirito della legge, mi sembra che si tratti di uno spirito piuttosto evocato che chiaramente espresso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La dizione generica contenuta nel testo originario è stata sostituita validamente da quella proposta dal comitato ristretto, e che mi sembra valga a chiarire che le agevolazioni di questa legge si estendono, sia per la parte fiscale sia per quella procedurale, a coloro che si trovino in determinate condizioni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

ANDREUCCI. Allora bisogna chiaramente affermare che le agevolazioni non si applicano a coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non mi pare. Credo che la legge sia estremamente chiara.

PRESIDENTE. Non so se si ritenga necessario modificare la dizione oppure se possa bastare il chiarimento che risulta dai lavori preparatori, anche per le dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore.

ANDREUCCI. Desidero rilevare che non si è chiarito niente. Infatti le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo sembrano contrastare con gli intendimenti della Commissione. L'onorevole Sottosegretario afferma che queste norme, comprese quelle relative alla procedura, hanno valore per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1. Invece il relatore — e con lui l'onorevole Kuntze — è del parere che non si possa modificare un procedimento solo per una parte di coloro che si trovano in una determinata situazione. È evidente, quindi, che si tratta di due tesi diverse.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il relatore non ha espresso un parere in contrasto, ma ha soltanto avanzato un dubbio.

ANDREUCCI. Le chiarificazioni dell'onorevole Kuntze sono in contrasto con l'interpretazione che di questa norma dà l'onorevole rappresentante del Governo.

KUNTZE. In effetti un interprete superficiale potrebbe ritenere che l'articolo 3 sia in contrasto con l'articolo 1, perché mentre l'articolo 1 delinea il campo oggettivo dell'applicazione delle agevolazioni, nell'articolo 3 sembrerebbe che queste agevolazioni siano estese a tutti coloro che si avvalgono di questo procedimento. Questo dubbio, però, potrebbe essere eliminato con un emendamento di questo genere: lasciare il testo com'è e aggiungere: « sempre che concorrano le condizioni di cui all'articolo 1 ». In questo modo sarebbe chiaro che le agevolazioni si applicano soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni dell'articolo 1, mentre il procedimento è in favore di qualsiasi altro cittadino che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Poiché è presente il proponente onorevole Lucifredi, desidero riferirgli i termini della questione. Il rappresentante del Governo ha proposto che all'articolo 1 al posto di « agevolazioni » si dica « disposizioni », e ha ag-

giunto che si tratta di un emendamento formale. Io ho creduto di dover richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata dell'emendamento, che potrebbe avere un contenuto non formale, ma sostanziale. Infatti, quando si dice che « le agevolazioni previste dalla legge si applicano ai trasferimenti, ecc. », queste agevolazioni non possono essere che quelle di natura fiscale. Invece dicendo le « disposizioni » della presente legge, non ci si riferisce più alle agevolazioni di carattere fiscale, ma anche al procedimento in sé, cioè, alle agevolazioni rappresentate dall'introduzione di un procedimento speciale finora ignorato dalla nostra legislazione.

Ora a me sembrava di dover sollevare un dubbio al riguardo, perché, se può apparire giustificato un beneficio di carattere fiscale per alcuni cittadini che si trovino in determinate condizioni, non è, invece, giusto che si introduca una discriminazione in materia di procedura. Dopo questa mia osservazione, si è avanzata l'opinione che le agevolazioni fiscali debbano essere concesse a coloro che si trovino nelle condizioni dell'articolo 1, mentre il procedimento debba essere applicato in tutti i casi, purché concorrano le condizioni fissate dal successivo articolo 3.

Sarebbe bene che il proponente esprimesse il suo pensiero in proposito.

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Presidente per aver accolto la preghiera più volte rivoltagli di iniziare la discussione di questa mia proposta di legge. Ringrazio anche il relatore onorevole Guerrieri, che ha voluto chiarirmi la questione che ora si sta dibattendo. In veste di proponente io debbo dire che veramente non ho mai pensato che le due cose potessero essere scindibili, convinto che le agevolazioni fiscali e le agevolazioni procedurali fossero un tutto unico. Perché la proposta di legge in sostanza è articolata sulla base di questa previsione: che in determinate situazioni sia particolarmente difficile arrivare a un riconoscimento del titolo a favore dei proprietari di fondi rustici nelle zone montane, per una duplice ragione: da una parte per la pesantezza di una procedura molte volte inevitabile per l'impossibilità di identificare coloro nei confronti dei quali si abbia a promuovere il procedimento; dall'altra per il peso fiscale e finanziario conseguente al cumulo di una serie di trapassi, la cui regolarizzazione richiederebbe una notevole spesa. Appunto per questo nelle zone montane queste situazioni permangono. Quindi al proponente sembrava che le due cose

fossero facce di un unico prisma e che accogliendo un'istanza, anche l'altra fosse accolta. In altri termini, dove è ammessa la procedura, è ammessa l'agevolazione e viceversa. Questo per noi era lo spirito. Che si possa far meglio, distinguendo le due situazioni, non abbiamo motivo alcuno per escluderlo; ma se ci si chiede quello che ci proponevamo, dobbiamo dire che la nostra era una visione unitaria dei due aspetti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo che l'onorevole Lucifredi, abbia autorevolmente dato l'interpretazione della proposta di legge da lui presentata.

Anche il Governo era entrato in questo ordine di idee. Infatti riteneva che tanto le agevolazioni fiscali, quanto la speciale procedura fossero adottate per i casi previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3. Non poteva pensare che le norme procedurali pubbliche contenute nell'articolo 4 potessero essere estese a tutti i cittadini e che si potesse in questo modo introdurre quasi, non dico di straripio ma in una forma piuttosto anomala, una vera e propria modifica al codice di procedura civile.

Mi permetto, perciò, insistere nella proposta di emendamento da me avanzata circa l'articolo 3 soprattutto in considerazione del fatto che ciò soddisfa a pieno tutte le nostre esigenze, mentre, da un punto di vista della tecnica legislativa, dà una chiara impostazione al principio che deve regolamentare questa materia.

Poiché l'onorevole Lucifredi non era presente quando l'onorevole Presidente ha dato lettura dell'emendamento da me formulato, mi permetto rileggerlo.

La prima fase dell'articolo 3 andrebbe sostituita come segue: anziché dire « Le agevolazioni della presente legge si applicano, ai fini del procedimento da essa previsto, a chi » si dovrebbe dire più semplicemente: « Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge chi provi di possedere ».

LUCIFREDI. Per quanto concerne il mio punto di vista sull'emendamento proposto dal Governo, non ho alcuna difficoltà ad accedervi. Ciò non toglie che la Commissione può orientarsi come vuole.

PREZIOSI OLINDO. Signor Presidente, quando ho proposto il mantenimento della parola « agevolazioni » in sede di discussione dell'articolo 1, l'ho fatto proprio perché a me è sembrato che l'espressione doveva riferirsi non soltanto alle tasse ed alle imposte, ma anche alla procedura. Dopo l'inter-

vento autorevole dell'onorevole proponente, questo mio concetto viene ad essere riconfermato e di questo naturalmente sono soddisfatto.

In ordine a ciò che è stato detto sull'articolo 3, per vincere le perplessità sollevate dal collega Andreucci, bisogna tenere presente alcune considerazioni.

Innanzitutto sia ben chiaro che questo provvedimento prevede agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici il cui reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila. Individuato così l'oggetto, dobbiamo ora esaminare la parte soggettiva, cioè a dire stabilire chi può esserne il titolare. È stata prevista perciò una disciplina a favore di coloro che, possedendo questi fondi, abbiano un titolo che non hanno trascritto. L'articolo 2, infatti, stabilisce che i trasferimenti non trascritti né regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, sono esenti da tasse, imposte ed altri gravami. Ma l'articolo 2 contiene anche una limitazione costituita appunto dall'inciso « ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3 ».

Ché cosa contiene l'articolo 3? Contiene le norme sul possesso. Perché il beneficio sia fiscale e procedurale occorre, infatti, che oltre al titolo non trascritto, si abbia il possesso del fondo. Infatti l'articolo 3 dice testualmente che « le agevolazioni della presente legge si applicano a chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo ». Questa ultima parte dell'articolo altro non è se non una forma di prescrizione acquisitiva.

Tenendo presente l'inciso dell'articolo 2, l'interpretazione dell'articolo 3 ne risulta facilitata.

Ora si tratta di scegliere tra la formulazione adottata dal comitato ristretto e il testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

In verità non avrei alcuna ragione per preferire l'una o l'altro. Può anche essere accolto quello proposto dal Governo, ma, poiché nell'articolo 1 abbiamo parlato di agevolazioni, espressione usata anche in questo articolo, ed in considerazione del fatto che il concetto è stato mai chiarito, penso che si potrebbe mantenere il testo formulato dal Comitato ristretto.

Bisogna, però, assolutamente mantenere l'inciso « ai fini del procedimento da essa previsto » perché è essenziale. Infatti, una volta stabilito che i benefici vanno a favore

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

non soltanto del settore fiscale ma anche di quello procedurale, l'inciso si rende indispensabile.

Perché? Perché allora è necessario il procedimento. Quando non c'è il titolo, ma soltanto il possesso, allora subentra la procedura.

Queste considerazioni debbono a mio avviso far ritenere che sia più chiaro e più uniforme al modo in cui questa proposta di legge è stata espressa negli altri due articoli, il testo del comitato ristretto.

ANDREUCCI. Dopo le dichiarazioni del proponente, la discussione è tornata al punto in cui il rappresentante del Governo ha proposto l'emendamento sostitutivo di « agevolazioni » con « disposizioni ».

Noi abbiamo sostenuto e deciso questo: che le agevolazioni fiscali spettano soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, che le agevolazioni rappresentate dalla procedura speciale spettano anche a tutti gli altri che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Quindi proporrei che all'articolo 3 venisse introdotto un emendamento, più chiaro di quello proposto dal rappresentante del Governo, che dicesse: « Il procedimento previsto dalla presente legge si applica a chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo... ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma è già detto nell'articolo 4. Mi sembra una ripetizione inutile.

LUCIFREDI. Gli interventi che si sono succeduti hanno chiarito alla mia mente la divergenza di posizioni che sono state messe in evidenza. Io debbo confermare che, secondo noi proponenti, la procedura speciale era prevista esclusivamente in riferimento alla situazione oggettiva delineata dall'articolo 1 della proposta di legge. Del resto il titolo stesso del provvedimento: « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale », è indicativo del nostro proposito, e non ci troveremmo più in questa situazione, se il procedimento previsto dall'articolo 4 potesse applicarsi fuori delle zone montane e oltre quei limiti di valore che sono stati stabiliti per i fondi rustici in comuni depressi. Evidentemente se facciamo la separazione delle agevolazioni fiscali da una parte e delle norme procedurali dall'altra, e se diciamo che queste ultime sono autonome dall'articolo 1, veniamo ad ammettere che la procedura dell'articolo 4 può applicarsi a fondi di qualsiasi estensione e di qualsiasi valore, anche di alta rilevanza.

Ora confesso che, a parte quelle che potevano essere le mie intenzioni di proponente, avrei qualche perplessità per un'estensione così ampia delle norme, perché allora il rappresentante del Governo avrebbe degli argomenti numerosi per dirci che si tratterebbe di una modifica fondamentale di norme processuali regolate dal codice di procedura civile.

Io non credo che in una maniera così tranquilla ciò si possa fare in una disposizione di questo genere. Ritengo che la giustificazione del provvedimento che stiamo discutendo risieda nella necessità di fare fronte alle particolari esigenze di determinate parti del territorio nazionale e di risolvere problemi giuridici di modesto rilievo economico. Penso, inoltre, che noi non saremmo forse del tutto prudenti estendendo l'efficacia di questo provvedimento a tutto il territorio nazionale, indipendentemente da qualunque limite di valore.

Ritengo poi — considerazione questa, che può essere marginale, ma che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi della Commissione — che possa anche accadere che, introducendo questa procedura in questa sede ed in questo limitato settore e dando alla procedura medesima una vita triennale, come previsto dall'articolo 4, l'esperienza dell'applicazione di questa legge, se in ipotesi risultasse, come mi auguro, benefica, possa rappresentare il punto di partenza per un futuro provvedimento legislativo che, su piano più generale, introduca una procedura di questo genere nel quadro del nostro sistema processuale in riferimento al riconoscimento del diritto di proprietà.

Vorrei aggiungere poi che è consigliabile fare una prima esperienza nei confronti di un problema giuridico, la cui modesta rilevanza economica farebbe sì che eventuali conseguenze negative, ove dovessero verificarsi, sarebbero evidentemente meno gravi.

Se la Commissione volesse accedere a questo punto di vista, considerando quindi le agevolazioni sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello procedurale, le questioni relative all'articolo 3 sarebbero più che altro di carattere formale, cioè di formulazione e non tanto di sostanza, intendendosi la norma soltanto nel senso che questa legge introduce delle agevolazioni.

Insisto nel dire che sono agevolazioni tanto quelle di carattere fiscale, quanto quelle di carattere procedurale. Infatti, di agevolazione procedurale si tratta quando si consente a chi deve esercitare un suo diritto di potere arri-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

vare alla conclusione della procedura in sei mesi anziché in uno, due, tre, quattro o dieci anni. Possiamo dire che si tratta di una procedura abbreviata, che agevola colui che se ne avvale. Sicché nel concetto lato di agevolazione rientra l'uno e l'altro beneficio.

Mi pare, quindi, che la formulazione dell'articolo 3 sia da potersi fare in vario modo solo per esigenze di carattere formale. Personalmente propendo per la formulazione proposta dal Governo, perché mi sembra la più chiara; ma non ho alcuna difficoltà ad accedere a qualsiasi testo. Vorrei comunque che ne risultasse una formula che non potesse dare luogo a dubbio alcuno, cioè al dubbio che il procedimento possa applicarsi al di fuori delle ipotesi stabilite dall'articolo 1. La Commissione, ripeto, potrà risolvere il problema come vorrà, ma bisognerà tener presente che la formula dovrà essere chiara e non ambigua, perché altrimenti il risultato finale sarebbe che il Senato modificerebbe il provvedimento.

KUNTZE. Mi pare che l'ampia discussione svoltasi su questo punto abbia portato in alto mare quello che sembrava ormai pacifico attraverso la discussione svoltasi in sede di esame dell'articolo 1.

Io ero intervenuto in quella sede in appoggio a quanto aveva ritenuto di esporre l'onorevole relatore perché mi sembrava che la norma così formulata dal Comitato ristretto, anche in relazione a quella che era la formulazione adottata per l'articolo 3, lasciasse chiaramente intendere che la parola « agevolazioni » si riferisce esclusivamente alle agevolazioni di carattere fiscale; ed avevo anche espresso il mio pensiero in proposito facendo rilevare che mi sembrava che non fosse consentaneo e perfettamente ortodosso da un punto di vista legislativo stabilire una particolare procedura unicamente per una determinata categoria di cittadini. Mentre si giustificava il concetto di introdurre delle agevolazioni fiscali nei confronti di quei cittadini che si trovassero nelle particolari condizioni stabilite dall'articolo 1, non si vedeva il motivo perché di questo procedimento non potessero avvalersi gli altri, pagando naturalmente tutte le imposte, le tasse, le sovrimeposte e le pene pecuniarie previste attualmente dalla legge provvedendo a regolarizzare preventivamente quei dati di cui fossero in possesso per provare il loro diritto di proprietà.

Ora, se noi nell'articolo 3 introduciamo invece un concetto totalmente opposto a quello di cui ci siamo lasciati guidare nell'approvazione dell'articolo 1, non credo che faremo

un'opera tale che possa agevolare l'interpretazione di questa legge. Infatti, se l'interprete avesse vaghezza di andare a vedere i lavori preparatori, vedrebbe che la Commissione si è lasciata guidare da un determinato principio nell'approvazione dell'articolo 1 e da un altro, letteralmente opposto, nell'approvazione dell'articolo 3.

Di conseguenza, ora, anche per coerenza con quelle che sono state le opinioni espresse in precedenza, ritengo che la parola « agevolazioni » non possa estendersi al di là di quello che è il suo campo, cioè il campo fiscale. Ciò in considerazione anche del fatto che, se si fosse voluto intendere che le agevolazioni riguardavano anche il campo procedurale, sarebbe stato logico accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, il quale precisamente aveva proposto di sostituire alla parola « agevolazioni », l'altra « disposizioni ».

In conclusione, ritengo che la Commissione dovrebbe mantenersi ferma sul principio accolto nel corso della discussione e della approvazione dell'articolo 1; insisterei poi in quell'emendamento aggiuntivo da me proposto ed in base al quale si dovrebbe aggiungere, alla fine dell'articolo 3, il seguente periodo: « sempreché concorrano le condizioni di cui all'articolo 1 ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Brevemente per proporre una soluzione.

Concordo con l'onorevole Kuntze quando dice che approvando l'articolo 1 noi abbiamo inteso esprimere un concetto dal quale ora non possiamo discostarci senza cadere in contraddizione, cioè a dire il concetto che le agevolazioni previste dall'articolo 1 debbano considerarsi di carattere esclusivamente fiscale. Fermiamoci a questo punto, anche se la formulazione proposta dal Comitato ristretto è stata, diciamo, accettata dalla Commissione in previsione del fatto che tutto il sistema della legge, per quanto attiene al procedimento, dovesse estendersi anche ad altri casi. Questa resta comunque un'intenzione che avrebbe dovuto poi esprimersi nell'ulteriore esame ed approvazione delle successive disposizioni. Quello che c'è di certo è che l'articolo 1, così come è stato approvato dalla Commissione, vuole riferirsi alle agevolazioni di carattere fiscale. Vorrei ripetere che non si potrebbe in effetti dare una portata diversa alla espressione accolta nell'articolo 1 perché, quando si parla di agevolazioni che si applicano ai « trasferimenti » non si può evidentemente non riferirci che alle agevolazioni di carattere fiscale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Stando così le cose penso che all'articolo 3 bisognerebbe adottare la stessa formulazione e accogliere lo stesso concetto; riferirsi cioè alle agevolazioni fiscali. E vorrei aggiungere che il testo approvato dal comitato ristretto, benché possa apparire meno elegante rispetto a quello proposto dal rappresentante del Governo, è tuttavia da preferirsi, perché dal testo governativo non emerge chiaro il concetto che le agevolazioni hanno carattere strumentale, cioè non stanno come agevolazioni a sé stanti ma intanto possono essere invocate e applicate in quanto servano come mezzo per raggiungere un determinato obiettivo, che è quello previsto dalla legge. Con la formulazione proposta dal comitato ristretto si applica per queste agevolazioni il termine di tre anni, mentre con l'altra formulazione potrebbe sorgere il dubbio che il procedimento sia sottoposto a un termine, ma le agevolazioni fiscali siano indipendenti dalla osservanza del termine.

Per potere tuttavia, ricondurre la proposta di legge sui binari ai quali si è riferito il proponente, il cui pensiero mi pare sia condiviso dalla maggioranza della Commissione non c'è bisogno di modificare gli articoli 1 e 3. La modifica può essere introdotta all'articolo 4; infatti gli articoli 1 e 3 riflettono agevolazioni fiscali; invece l'articolo 4 può essere così formulato: « Colui il quale si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 3... ». Ne deriva che anche il procedimento viene ad essere limitato nella sua applicazione nei confronti di coloro i quali si trovino nelle condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo dell'articolo 3. Quindi rimane ferma la portata dell'articolo 1 e all'articolo 4 si parlerà di « procedimento », anziché di « agevolazioni »; fermo il concetto che esso si applichi nei termini previsti dagli articoli 1 e 3.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei domandare quali sono gli emendamenti che vengono presentati e sui quali dovremmo fermarci, altrimenti continueremo in una discussione che difficilmente arriverebbe al suo epilogo in questa seduta.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. L'articolo 4 dovrebbe cominciare così: « Nei casi previsti dagli articoli 1 e 3... ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Tengo a dichiarare che, ai fini di raggiungere una maggiore chiarezza e di evitare possibili perplessità, per l'articolo 4 si potrebbe accogliere la proposta fatta dal relatore. Per le agevolazioni complessive debbono concorrere le condizioni previste nel-

l'articolo 1 e nell'articolo 3, condizioni oggettive e soggettive.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma occorre anche indicare il termine di tre anni.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È detto nell'articolo 4.

LUCIFREDI. Si può togliere dall'articolo 4 la dizione: « entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge », e si può trasferire in fondo: « Le agevolazioni previste dalla presente legge sono consentite solo entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa ». Così i tre anni sono in relazione sia alle agevolazioni fiscali sia a quelle di procedura.

ANDREUCCI. Penso che la formulazione dell'emendamento da me proposto sia più chiara.

PRESIDENTE. Riassumendo: all'articolo 3 sono stati presentati tre emendamenti, il primo da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, il secondo da parte dell'onorevole Andreucci ed il terzo dall'onorevole Kuntze, il quale lo ha per ora soltanto enunciato.

KUNTZE. Dopo questa ampia ed approfondita discussione sento la necessità di chiarire il mio pensiero. Non insisto nel mio emendamento ma vorrei pregare l'onorevole relatore di accettare l'articolo così come è stato formulato dal Comitato ristretto oppure di accedere alla proposta fatta dall'onorevole Lucifredi, nel senso di chiarire l'applicabilità dei benefici della legge in un articolo finale aggiuntivo, che ne limiti nel tempo la sua applicazione.

Vorrei anche, se mi è consentito, signor Presidente, chiarire che le ragioni per le quali all'articolo 1 ho insistito perché la parola « agevolazioni » venisse intesa solo come agevolazione fiscale, non sono soltanto di natura linguistica, quanto di natura sostanziale. Ciò è stato dovuto al fatto che ci era sembrato di comprendere (e dobbiamo farne ammenda perché avevamo male compreso le intenzioni che avevano ispirato l'onorevole proponente, il quale le ha autorevolmente chiarite ora) che non potesse una legge introdurre una modifica a norme procedurali solamente in rapporto ad una determinata categoria di cittadini.

Vorrei chiarire che il punto di vista del mio gruppo è che l'applicazione della legge sia limitata ai piccoli proprietari. Il dubbio sorto mi pareva fondato unicamente sotto un profilo strettamente giuridico, in riferimento, cioè, alla più o meno vasta applicabilità della legge.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO. 1962

Sono ben lieto di avere ascoltato il pensiero dell'onorevole proponente, al quale sostanzialmente mi associo, pur mantenendo ferma questa riserva in omaggio al principio della ortodossia giuridica. In conclusione, dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Condivido l'opinione espressa dall'onorevole Kuntze circa il campo di applicabilità della legge; posso accettare la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario sull'opportunità di sostituire l'espressione: « Le agevolazioni della presente legge si applicano » con l'altra: « Può beneficiare della presente legge chi », a condizione, però, che sia incluso il seguente inciso: « sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 », il quale servirà a portare un lume sul campo di applicazione di questa norma particolare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questo caso, onorevole Preziosi Olindo, si dovrebbe accogliere l'emendamento suggerito dall'onorevole relatore per l'articolo 4.

PREZIOSI OLINDO. Gli articoli 2 e 3, a mio avviso, si integrano a vicenda per realizzare il beneficio di un'agevolazione fiscale.

Nell'articolo 2 si stabilisce, infatti, che i trasferimenti non trascritti né registrati vanno esenti da imposte e tasse con una sola limitazione e, cioè, solo nel caso in cui si verificano le condizioni previste dall'articolo 3. Per questo motivo l'articolo 3 deve essere necessariamente legato all'articolo 2. All'articolo 3 si richiama l'articolo 2 e si dà la possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali ai fini del procedimento, ossia per arrivare alla trascrizione ed alla registrazione con l'esenzione dal bollo, dalle tasse e dalle imposte.

Per tutte queste considerazioni occorre, a mio giudizio, includere l'inciso: « sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 ».

ANDREUCCI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Restano da prendere in esame ora soltanto gli emendamenti presentati dall'onorevole rappresentante del Governo e dall'onorevole Kuntze. Quest'ultimo è stato fatto proprio ora dall'onorevole Preziosi Olindo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dichiaro di non oppormi all'emendamento presentato dall'onorevole Preziosi Olindo, anche se lo ritengo superfluo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, onorevole Mannironi:

« *Modificare il primo periodo con questa frase: Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge chi provi di possedere... ».*

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Preziosi ho proposto:

« Può beneficiare della presente legge, sempre che concorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi... » facendo, quindi, seguire il testo della proposta Lucifredi.

ANDREUCCI. Sono favorevole a questo emendamento, perché chiarisce che la legge si applica solo a coloro che si trovano in quelle certe condizioni.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Preziosi, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo modificato dell'articolo 3, che risulta essere il seguente:

« Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che concorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo almeno da due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da almeno venti anni nel pacifico e continuo possesso del fondo per il quale intende ottenere il riconoscimento della proprietà ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

(*Procedimento e gravami*).

« Nei casi previsti dall'articolo 3 può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà, entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'istanza dovrà essere inoltrata, a mezzo ricorso, al pretore del luogo in cui è sito il fondo, e dovrà contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza sarà resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del co-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

mune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, e sarà pubblicata per estratto, per una oia volta, nel foglio Annunzi legali della provincia. Essa dovrà essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda dai limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate, ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, se positivo, si osservano le forme di pubblicità previste dal terzo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto, il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti. La loro registrazione è effettuata coi benefici previsti dall'articolo 2.

Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

La buona fede è presunta ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone il seguente emendamento:

« Al terzo comma dopo le parole: essa dovrà essere inoltre notificata a coloro, *inserire la seguente frase*: i cui terreni risultino iscritti nel catasto ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Prima di esaminare l'emendamento, mi pare che al primo comma occorra fare questo rito: « Nei casi previsti dagli articoli pre-

cedenti può essere inoltrata istanza » senza parlare del termine di tre anni. Il termine verrebbe riportato in una disposizione finale.

LUCIFREDI. Vorrei pregare con particolare calore il rappresentante del Governo di non insistere nel suo emendamento. Il problema, in sua assenza, è stato già discusso da questa Commissione in sede referente, quando da parte del Comitato ristretto e particolarmente dell'onorevole Paolucci era stata presentata una istanza identica. Se questo emendamento dovesse essere accolto, la legge perderebbe almeno per il 90 per cento i suoi effetti pratici e io, come presentatore, sarei disposto addirittura a ritirare la proposta di legge. Infatti la maggior parte dei casi in cui verrebbe ad applicarsi questa norma sono casi in cui l'intestazione a catasto risale a molti, molti anni addietro, e l'intestatario è persona che esisteva in paese cinquanta, settanta, ottanta anni prima, ma si è poi allontanata emigrando in America, in Australia, ecc., senza dare più notizia di sé. Il terreno è così restato in uso a parenti, morti i quali, è passato ad altri. In casi di questo genere, come trovare, come identificare colui che figura al catasto o i suoi eredi? I casi in cui il procedimento si svolgerà senza che gli interessati lo sappiano, d'altronde, saranno ben pochi. Se è una persona che risiede sul posto, se è una persona residente e nota, non si pone neppure una questione di questo genere, perché attraverso le forme di pubblicità sarà perfettamente informata della situazione, per cui non si verifica nessun inconveniente nei suoi confronti. Del resto, secondo la volontà del Comitato ristretto, accolta dalla Commissione, questo non è un giudizio di rivendicazione che determini in modo definitivo il riconoscimento della proprietà, ma crea praticamente soltanto un titolo di presunzione della proprietà, impugnabile secondo il penultimo comma dell'articolo 4. E la ragione per cui si è dovuto introdurre questo temperamento è proprio per quella certa ipotesi in cui ci siano degli aventi diritto che siano rimasti ignari, altrimenti non avrebbe ragione di essere tutta la procedura.

Io pregherei l'onorevole Sottosegretario di volersi persuadere — come si sono persuasi i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto — della situazione di fatto esistente. L'introduzione di un simile emendamento creerebbe, infatti, una situazione tale per cui la maggior parte delle esigenze, rimarrebbe insoddisfatta.

In conclusione, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di dimostrarsi collaboratore

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

e non sabotatore involontario del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole rappresentante del Governo che il punto di vista illustrato oggi così chiaramente dall'onorevole proponente è stato esposto, in una delle precedenti sedute, in un suo altrettanto lucido e forse più ampio intervento.

Se ben ricordo, le osservazioni dell'onorevole Lucifredi ebbero il consenso unanime della Commissione e furono in seguito approfondite e confermate dai componenti il Comitato ristretto.

Tanto dovevo ricordare perché l'onorevole Sottosegretario avesse presente la situazione per quanto si riferisce a questo particolare punto della discussione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi duole dover costringere la Commissione ad occuparsi di un argomento sul quale, come apprendo in questo momento, si è intrattenuta lungamente nel corso delle precedenti sedute. Pur non essendo stato presente a quelle discussioni, ma avendo avuto modo oggi di approfondire i particolari problemi sorti nel corso di questa discussione, non posso non nascondere le mie perplessità. In sostanza qui non stiamo modificando solo il codice di procedura civile, ma anche quello civile perché in effetti noi consentiamo che si possa fare una azione di rivendica comune che presuppone diversi tipi di prova, tra cui la documentale e la testimoniale. Noi stiamo invece sul punto di affermare il principio che l'azione di accertamento della proprietà può avvenire attraverso un procedimento di volontaria giurisdizione. Bisogna tener presente che in certi casi possono esservi lesioni gravi di diritti di privati, i quali, o per il fatto che non risiedono nel luogo dove il terreno è sito e dove l'azione si svolge, o perché distratti da altre occupazioni, non hanno avuto il modo di occorgersi di certe pubblicazioni, possono essere posti in condizione di non poter più ragire quando si accorgessero, in ritardo, delle disposizioni adottate dal pretore.

LUCIFREDI. Non è precisamente così, onorevole Sottosegretario. Evidentemente ella si riferisce al testo originario e non a quello approvato dal comitato ristretto; esaminando quest'ultimo testo si renderà conto che la situazione è del tutto diversa.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il terz'ultimo capoverso dell'articolo 4, nel testo formulato dal comitato ristretto, recita testualmente: « Il decre-

to di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti. La loro registrazione è effettuata con i benefici previsti dall'articolo 2 ». Ed aggiunge, il comma seguente: « Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ».

Posso condividere questo principio per quanto si riferisce ai terzi in buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili nelle forme legittime, ma non posso accettare che esso valga per i proprietari divenuti tali per prescrizione ultraventennale, accertata senza contraddittorio.

Mi rendo conto perfettamente delle obiezioni sollevate a questo proposito dall'onorevole Lucifredi quando ha detto che, se verrà introdotto un emendamento di questo genere, lo spirito e l'utilità della legge saranno frustrati. Ed ha citato casi pratici in cui sarebbe estremamente difficoltoso seguire un procedimento di questo tipo: come, ad esempio, allorché l'intestatario del catasto sia emigrato o deceduto oppure abbia una residenza ignota, per cui si renda praticamente impossibile avere la notifica del decreto. Ecco perché occorre trovare una soluzione soddisfacente e atta ad ovviare a questi inconvenienti, ma anche salvaguardando i diritti di proprietà dei terzi.

PREZIOSI OLINDO. Rimane sempre il problema del possesso ventennale, onorevole Sottosegretario.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. È una dimostrazione un po' alla buona, onorevole Preziosi Olindo, perché non si introducono limitazioni sui mezzi di prova. Non si chiede la prova documentale e si può arrivare a una prova testimoniale senza il contraddittorio dell'altra parte; il che lede i principi fondamentali del nostro diritto comune! È proprio questo aspetto del problema che mi preoccupa e che mi spinge a cercare in comune un modo per salvare il principio fondamentale anche quando si voglia andare incontro a quelle esigenze di ordine pratico alle quali l'onorevole Lucifredi ha accennato.

LUCIFREDI. Non vorrei abusare della pazienza della Commissione, ma vorrei dire all'onorevole Sottosegretario che su questo grave problema lavoro da dieci anni; quindi, se insisto in questo modo è soltanto perché questa è l'unica via per uscirne.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Ho dichiarato la scorsa volta che lo scopo specifico della presente proposta di legge è quello di consentire il funzionamento di tutto l'ingranaggio della legge sulla montagna. Nelle zone del nord i comprensori di bonifica montana sono paralizzati e quasi tutti sono a regime commissariale; non si ha neppure la possibilità di fare un consorzio di proprietari perché in certi paesi il 70-80 per cento delle particelle catastali sono intestate a persone ignote. Ed allora come si fa a fare una matricola di coloro che sono obbligati a pagare? Bisogna fermare tutto? È questo quello che vogliamo? La cosa migliore certo sarebbe quella di approntare il nuovo catasto in tutte le zone di montagna: sarebbe una magnifica figura per il Governo, ma che certamente non sarebbe in grado di fare, in quanto c'è un'impossibilità formale e sostanziale di arrivare a questa soluzione.

Si tratta, onorevole Sottosegretario, di una norma di carattere eccezionale: non per niente facciamo una norma limitata a tre anni e non una norma a carattere permanente! D'altra parte ci siamo preoccupati di circoscrivere soggettivamente l'estensione di questo provvedimento, tanto è vero che sono stati stabiliti dei requisiti notevoli, quali sono il titolo idoneo ed il possesso ventennale, criteri ai quali il giudice dovrà attenersi. Del resto l'opportuna cautela è stata già introdotta da questa Commissione quando essa ha inteso affermare che non si tratta di trasferimento di proprietà, ma di creazione di un titolo, che può domani cadere di fronte al sussistere di altri diritti privati, salvi i diritti acquisiti dei terzi.

Ora che ci possa restare in tutto questo una percentuale di rischio, non ho nessun dubbio; ma che la percentuale di rischio sia tale che la sua valutazione debba portare a impedire che la legge abbia effetto, potrà essere un atto di grande prudenza, ma credo che l'eccessiva prudenza impedisca di giungere a un risultato. Ci saranno delle iniziative più autorevoli della mia, ci saranno delle voci più potenti della mia, ci saranno delle agitazioni che porteranno a questi risultati e la legge dovrà essere fatta per forza. Se vogliamo lasciare le cose come stanno, lasciamole pure, ma in questo emendamento c'è tutta la legge. Qualunque cosa che salvi la sostanza della legge io l'accetterò, ma non posso accettare una cosa che mi dica: « Tu hai lavorato per dieci anni inutilmente! ».

PRESIDENTE. L'iter tormentato di questa proposta di legge ci ha reso convinti delle ragioni per cui la proposta stessa è sorta.

Essa deriva da una necessità particolarissima, che può avere riflessi — non so in quale misura — anche in altre zone, ma certo è una situazione estremamente particolare di una zona d'Italia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È un problema comune a quasi tutte le regioni d'Italia. Conosco esempi recenti. Ad esempio, quando alcuni che si ritenevano proprietari legittimi di terreni, hanno presentato progetti di miglioramento fondiario, questi sono stati accolti e si sono emessi i decreti per l'erogazione del contributo da parte dell'ispettorato forestale. Ma quando tali decreti sono passati per la registrazione alla Corte dei conti, sono stati bloccati, perché quell'organo di controllo ha preteso che il richiedente dimostrasse con un titolo valido e legittimo il diritto di proprietà accampato; e ciò anche in contrasto con le disposizioni del Ministero dell'agricoltura, che, con sua circolare, aveva detto che poteva essere sufficiente, ai fini del contributo, un atto di notorietà nel quale si dicesse che colui che aveva presentato la domanda di contributo per miglioramento fondiario, pur non essendo intestatario in catasto, era effettivamente proprietario di quel terreno. Ma questa circolare, valida per il Ministero dell'agricoltura, non è stata valida per l'organo di controllo.

Mi rendo, quindi, conto delle difficoltà esposte dall'onorevole Lucifredi. Se, però, la legge fosse stata più limitata nel suo scopo e avesse detto che ai fini amministrativi o bancari o catastali poteva essere consentita una procedura simile a questa proposta, tutto sarebbe stato più tranquillo, nel senso che non avremmo avuti dubbi e perplessità sulle lesioni dei diritti di terzi. Invece, in questa maniera, i diritti dei terzi possono essere violati da una procedura nella quale manca la garanzia di contraddittorio di tutti gli interessati. Io mi rendo conto che si possa arrivare a una legge di questo genere, ma con qualche cautela maggiore, che salvi i diritti dei terzi. Detto questo, a scanso di responsabilità, la Commissione decida come crede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Cominciamo con l'emendamento al terzo comma:

« Dopo le parole: essa dovrà essere inoltre notificata a coloro, *inserire*: i cui terreni risultino iscritti in catasto ».

MIGLIORI. Sono contrario all'emendamento.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Sottosegretario ha presentato un altro emendamento:

« Nel comma sesto sostituire le parole: se positivo con le seguenti: in caso di accoglimento dell'istanza ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non ho osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al sesto comma, proposto dal rappresentante del Governo, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

All'ottavo comma il rappresentante del Governo propone il seguente emendamento, già annunciato precedentemente:

« Il decreto pubblicato e non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove rigetti l'opposizione, costituiscono titolo di proprietà e debbono essere trascritti ai sensi dell'articolo 2631 del codice di procedura civile ».

ANDREUCCI. Dire che « costituiscono titolo di proprietà » mi pare che sia in contrasto con quello che si dice successivamente, cioè con la riserva.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si introduce una garanzia per i terzi.

ANDREUCCI. Ma sostanzialmente si toglie anche una possibilità ad altri, cioè ai proprietari.

LUCIFREDI. Ho l'impressione che anche con questo emendamento si faccia riferimento al testo originario e non a quello suggerito dal Comitato ristretto. A mio avviso, per risolvere il problema, si dovrebbe aggiungere soltanto questo comma: « e devono essere trascritti ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile ». Così facendo, infatti, noi introdurremmo una maggiore garanzia e nel contempo resteremmo fedeli al testo approvato dal Comitato ristretto.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono indifferente a che venga o meno adottato questo comma aggiuntivo. Infatti, il testo del Comitato ristretto mi sembra già di per sé abbastanza chiaro.

KUNTZE. Credo che anche il primo emendamento, cioè quello che si riferisce all'obbligo della trascrizione, sia superfluo per-

ché l'obbligo medesimo nasce appunto dall'applicazione della presente legge. Se vogliamo avere una maggiore garanzia, possiamo anche inserirlo, ma, ripeto, a mio avviso è superfluo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo 4 che, dopo gli emendamenti proposti, risulta così formulato:

« Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e saranno soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al nono comma. Ne do lettura:

« Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima ».

L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente comma sostitutivo dell'intero nono comma: « Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà o altro diritto reale ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. A me sembra che la nuova formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario in sostanza sia identica a quella suggerita dal comitato ristretto, la quale ultima peraltro mi sembra più chiara.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A me interessa che si affermi la identità di sostanza esistente tra il testo formulato dal comitato ristretto e l'emendamento da me proposto.

KUNTZE. Poiché il contenuto dell'emendamento è identico al testo del comitato ristretto, mi sembra di potere affermare a nome del mio gruppo che la dizione adottata dal comitato ristretto sia più chiara e più idonea ad esprimere il concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che, una volta chiarite le

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

cose in questa maniera, può accogliere il testo del comitato ristretto.

Pongo, quindi, in votazione il testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, che, modificato secondo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 4.

(*Procedimento e gravami*).

« Nei casi previsti dagli articoli precedenti potrà essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è sito il fondo. Il ricorso dovrà contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza sarà resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, e sarà pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa dovrà essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda dai limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate, ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto, il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in Camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e le trascrizioni sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

La buona fede è presunta ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

(*Esonero da imposte*).

« Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Abbiamo ora un articolo sesto aggiuntivo, che è stato così formulato dall'onorevole Guerrieri relatore:

« La presente legge ha effetto nei procedimenti che saranno iniziati entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore ».

KUNTZE. Io proporrei quest'altra formulazione:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei tre anni dalla sua entrata in vigore ».

LUCIFREDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, aggiuntivo, nell'ultima formulazione proposta or ora dall'onorevole Kuntze.

(*E approvato*).

La proposta di legge viene votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

 III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (3057):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

LUCIFREDI: « Provvidenze per la regolamentazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » (854):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3057, dichiaro assorbita la proposta di legge n. 1768.

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Andreucci, Bisantis, Breganze, Bufardecì, Buzzelli, Cassiani, Commandini, Dante, Degli Occhi, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI